



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ABBUONI PROVVISORIALI AGLI ASSICURATI, ONERE DELLA PROVA E INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI NON DOCUMENTATI NEL REDDITO D'IMPRESA

- Sentenza del 25/11/2025, dep. 11/05/2026, n. 72/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, sez. 1
- Pres. Pezone
- Rel. Mondello

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 532 REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

Reddito d'impresa – Agente assicurativo – Abbuoni provvisoriali riconosciuti ai clienti – Deducibilità – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è legittimo il recupero ad imposizione nei confronti di un agente assicurativo dei costi rappresentati dagli “abbuoni provvisoriali” riconosciuti agli assicurati a scopo di “fidelizzazione” in assenza della prova, da parte del contribuente, dell'effettivo sostenimento del costo così come quantificato ed appostato in bilancio.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 85
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Vedi

- Non si rinvencono precedenti in termini

Anno pubb.

2026